



# FEDERAZIONE ISTITUTI DI ATTIVITÀ EDUCATIVE

Via della Pigna 13a - 00186 Roma - Tel 06.69880624  
www.fidae.it - info@fidae.it - pec: fidae@pec.it

## DECRETO LEGGE “CURA ITALIA”

### *SINOSSI PER LE SCUOLE PARITARIE*

21 marzo 2020

*Per il contenuto puntuale degli articoli del DL “Cura Italia” si fa riferimento al documento pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 17.3.2020*

*Per ogni articolo citato segue una breve descrizione delle misure previste (a cura della FIDAE sentiti esperti in ambito fiscale e legale)*

*Tabella che sarà aggiornata man mano che ci saranno i provvedimenti attuativi*

SCUOLA	<i>Scuole paritarie</i>	<i>Genitori studenti scuole paritarie</i>
<b>Piattaforme per la didattica a distanza (art. 120)</b> Stanziamiento di risorse nell’ambito del Fondo per l’innovazione digitale e la didattica laboratoriale per consentire alle istituzioni <u>scolastiche statali</u> di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza anche mettendo a disposizione degli studenti dispositivi digitali individuali per la relativa fruizione, ovvero per potenziare gli strumenti digitali già in uso alle medesime istituzioni scolastiche.	- Escluse -	- Esclusi -
SCUOLA	<i>Scuole paritarie</i>	<i>Genitori di studenti scuole paritarie</i>
<b>Spese di sanificazione (art. 64)</b> È previsto, per il 2020, un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate, fino a un massimo di 20mila euro. Dote: 50 milioni.	- Incluse -	
<b>Misure di protezione per i lavoratori e della collettività (art. 16)</b> Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.	- Incluse -	

<p><b>Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (art. 77)</b>  Stanziamiento di 43,5 milioni di euro nel 2020 per consentire alle scuole statali e a quelle paritarie pubbliche di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti.</p>	- Includere -	
<p><b>Erogazioni liberali (art.66)</b>  Persone fisiche ed enti non commerciali beneficeranno di una detrazione fiscale del 30%, fino a 30mila euro, per erogazioni liberali in denaro o in natura legate all'emergenza coronavirus in favore dello Stato, amministrazioni locali, istituzioni o fondazioni e associazioni senza scopo di lucro.</p>	- Includere -	
<p><b>LAVORO</b></p>	<p><i>Scuole paritarie</i></p>	<p><i>Genitori di studenti scuole paritarie</i></p>
<p><b>Ammortizzatori sociali (art. 22)</b>  Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e <b><u>del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti</u></b>, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, <b><u>previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro</u></b>, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro (<i>nota: solo sospensione e non riduzione</i>) e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di cui al presente comma non è richiesto per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti. Sono esclusi dall'applicazione i datori di lavoro domestico.</p> <p>I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa. Le regioni e delle province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa. Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.</p> <p>Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.</p> <p><i>(20/3/2020) REGIONE VENETO: Cassa integrazione in deroga, raggiunto Accordo Quadro tra Regione Veneto e Parti sociali: <u>Accordo cig deroga 2020</u></i></p>	- Includere -	- Inclusi -

<p><i>firmato Uil Veneto .</i>  <i>La data di avvio della procedura e della possibilità di invio delle domande di Cigd sarà comunicata a breve sui portali di Veneto Lavoro e ClicLavoro Veneto: <a href="http://www.cliclavoroveneto.it">www.cliclavoroveneto.it</a> (20/3/2020)</i>  <i>(21/03/2020) Stipulato l'accordo tra AGIDAE e OO.SS., (<a href="http://www.agidae.it/wp-content/uploads/2020/03/VERBALE-ACCORDO-SINDACALE_ufficiale01.pdf">http://www.agidae.it/wp-content/uploads/2020/03/VERBALE-ACCORDO-SINDACALE_ufficiale01.pdf</a>) da presentare agli Uffici competenti da parte dei datori di lavoro, per attivare le prestazioni degli Ammortizzatori sociali individuati nel DL 17 marzo 2020, n. 18, artt. 19-22, in presenza di situazioni di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.</i>  <i>(21/03/2020)</i></p>		
<p><b>Malattia (art. 26)</b>  Il periodo di quarantena o isolamento sorvegliato viene equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico, ma non è computabile ai fini del periodo di comporto. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all'ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele previste sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020. Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa</p>	- Include -	- Inclusi -
<p><b>Premio lavoratori dipendenti (art. 63)</b>  Il decreto concede un premio di 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020, ai lavoratori con un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente non superiore a 40.000 euro, senza che la somma concorra alla formazione del reddito.</p>	- Include -	- Inclusi -
<p><b>Licenziamenti (art. 46)</b>  Per 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, le aziende non potranno effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ai sensi della legge 604/66 (compresi quelli motivati dalla contrazione dei ricavi a fronte dell'emergenza sanitaria e delle connesse restrizioni all'attività), mentre potranno effettuare secondo le regole generali licenziamenti per giusta causa, compresi quelli di natura disciplinare. Sospese anche tutte le procedure di licenziamento collettivo ai sensi della legge 223/91 se la procedura non è stata avviata prima del 23 febbraio 2020.</p>	- Include -	
<p><b>Congedi e bonus (art. 23)</b>  Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, <b><u>in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado</u></b>, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori con figli fino a 12 anni, e senza alcun limite d'età per chi ha figli disabili, potranno usufruire di un congedo, esteso anche agli autonomi iscritti alla gestione separata dell'Inps. Viene riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione, con riconoscimento della contribuzione figurativa. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.  Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (norma generale sui congedi parentali), fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al presente decreto con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.</p>	- Include -	- Inclusi -

In alternativa, è prevista la possibilità di usufruire di un bonus babysitter di 600 euro, che sale a 1.000 euro per medici, infermieri e operatori sanitari.		
<b>Legge 104/1992 (art. 24)</b> Si potrà godere di 12 giorni di permesso retribuito in più (legge 104) per marzo e aprile, con uno stanziamento ulteriore di oltre 550 milioni.	- Includere -	- Inclusi -
<b>Partite Iva e autonomi (art. 27)</b> Indennità una tantum di 600 euro per il mese di marzo (rinnovabile poi ad aprile con un'ulteriore misura) è riconosciuta ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 170 milioni di euro per l'anno 2020.		- Inclusi -
<b>Domane di disoccupazione NASpi e DIS-COLL (art. 33)</b> Prorogati i termini di presentazione delle domande di disoccupazione agricola, Naspi e Diss-Coll, che vengono ampliati da 68 a 128 giorni. Viene istituito inoltre un "Fondo di ultima istanza", con una dotazione di 300 milioni di euro, come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall'indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini.		- Inclusi -
<b>Disposizioni in materia di lavoro agile (art. 39)</b> Fino alla data del 30 aprile 2020 hanno diritto a lavorare con modalità agile nel settore privato i dipendenti disabili, i dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare un disabile ed i dipendenti affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa. Si devono osservare tutte le disposizioni sul lavoro agile contenute negli articoli da 18 a 23 della legge 81/17. Il diritto al lavoro agile in questi casi è condizionato alla circostanza (il cui onere della prova grava sul datore di lavoro) che la modalità agile non sia incompatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.	- Includere -	- Inclusi -
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA</b>	<i>Scuole paritarie</i>	<i>Genitori di studenti scuole paritarie</i>
<b>Rinvio d'ufficio di tutte le udienze civili e penali (art. 83)</b> Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Tali disposizioni non si applicano nei casi particolari elencati dal decreto e sorretti da straordinarie ragioni di urgenza. L'art. 84 prevede misure analoghe (rinvio d'ufficio delle udienze e sospensione dei termini) anche per il processo amministrativo.	- Includere -	- Inclusi -
<b>DISPOSIZIONI FISCALI</b>	<i>Scuole paritarie</i>	<i>Genitori di studenti scuole paritarie</i>
<b>Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale (art. 34)</b> In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere	- Includere -	

<p>dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL è sospeso di diritto. La sospensione per lo stesso periodo vale anche per i termini di prescrizione.</p>		
<p><b>Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (art. 61)</b>  Il presente decreto estende la sospensione fino al 30 aprile 2020 (prevista dal DL 9/20 del 2 marzo) anche ai soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale.</p>	<p>- Includere -</p>	
<p><b>Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (art. 62)</b>  1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.  2. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:  a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;  b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;  c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.  3. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 2, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.  4. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.  5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.  6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.  7. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo</p>	<p>- Includere -</p>	<p>- Inclusi -</p>

<p>compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p>		
<p><b>FAMIGLIA</b></p>	<p><i>Scuole paritarie</i></p>	<p><i>Genitori di studenti scuole paritarie</i></p>
<p><b>(20/3/2020) Sospensione mutui prima casa (art. 54)</b>  <i>Già con il DL 9/2020 recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" era stato prevista la possibilità di richiedere la sospensione per 9 mesi delle rate del mutuo "prima casa" in favore dei lavoratori dipendenti che si erano visti sospendere o ridurre l'orario di lavoro per almeno trenta giorni. Con il nuovo decreto "Cura Italia" (18/2020) è stata allargata tale possibilità anche ai lavoratori autonomi che certifichino di aver subito perdite pari al 33% sul fatturato trimestrale. Potrà presentare la domanda di accesso ai benefici del Fondo di solidarietà per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per l'acquisto della prima casa (istituito con la legge 244/2007) il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l'acquisto dello stesso immobile di importo non superiore a 250.000 euro e in possesso di indicatore Isee non superiore a 30mila euro. Quest'ultimo requisito reddituale è stato però eliminato per tutto l'anno 2020. Il mutuo deve, inoltre, essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda. Ed è ammissibile anche il titolare del contratto di mutuo già in ritardo nel pagamento delle relative rate, purché il ritardo non superi i 90 giorni consecutivi. <b>Nonostante i decreti legge siano immediatamente operativi, per poter presentare domanda - tramite la propria banca - bisognerà attendere qualche settimana perché sono attesi chiarimenti sulle modalità attuative delle nuove disposizioni. (20/3/2020)</b></i></p>		<p>- Inclusi -</p>
<p>- DL 9/2020 (articolo 30)  Il primo approvato con misure di sostegno per l'emergenza sanitaria in corso -</p>		
<p><b>Carta famiglia</b>  Da mercoledì 18 marzo 2020 sarà possibile chiedere la Carta famiglia per i genitori con almeno tre figli conviventi sotto i 26 anni, anche adottivi, in tutto 939mila nuclei familiari secondo Istat. Il portale per il rilascio <a href="https://www.cartafamiglia.gov.it/cartafamiglia/#/beneficiario/homePage">https://www.cartafamiglia.gov.it/cartafamiglia/#/beneficiario/homePage</a> andrà online il 18 marzo e, a causa dell'emergenza da coronavirus, nelle settimane successive lo strumento verrà esteso per il 2020 a tutte le famiglie con figli (anche uno solo) e consentirà l'accesso a sconti e riduzioni tariffarie. La Carta Famiglia garantisce lo sconto negli acquisti di almeno il 5 per cento del costo dei prodotti degli esercenti aderenti all'iniziativa. Hanno aderito già in fase preliminare, Amazon, Mediaworld, Coop, Conad, Federfarma, l'associazione italiana retailer elettrodomestici specializzati (Aires) e FederDistribuzione. L'elenco completo sarà disponibile al varo online e sarà in</p>		<p>- Inclusi -</p>

<p>costante aggiornamento. Per conoscere nel dettaglio i vantaggi cui si potrà accedere bisogna aspettare che vengano stretti gli accordi. I privati, infatti, dovranno registrarsi in un'apposita area esercenti all'interno della piattaforma, utilizzando le proprie credenziali Entratel/Fiscoline. Successivamente, la piattaforma permetterà di inserire punti vendita sia fisici che online, e definire le categorie di sconti, per poi iniziare ad accettare la carta (tramite Qrcode, lettore di codice a barre o a inserimento manuale). Gli esercenti potranno verificare online se la carta è attiva e registrare gli sconti effettuati.</p>		
--	--	--